



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno **23 settembre 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un ulteriore incontro nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata ex art. 4 legge 223/91 ss.mm.ii. da **EB HOLDING SPA**.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Sauro Ferri, assistito da Gabriele Marini di CONFCOMMERCIO ROMA;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Sabina Bigazzi;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Elena Maria Vanelli;
- per UILTuCS Naz.le, Paolo Proietti.

Sono, altresì, presenti per la RSA Filcams Cgil Barbara Solbiati e Riccardo Russo, nonché Roberta Griffini per la Filcams Cgil di Milano.

**PREMESSO CHE**

- la Società (ex Essere e Benessere spa, che ha mutato la denominazione sociale a decorrere dal 27.01.14) svolge attività di gestione del retail farmaceutico ed è inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio", occupando complessivamente n. 222 dipendenti;
- con comunicazione del 25.06.14 la Società in oggetto ha attivato la procedura di cui in epigrafe, dichiarando un esubero pari a n.72 lavoratori e con successiva nota pervenuta in data 12.08.14 (Prot. n. 16988 del 02.09.14) ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale;
- pertanto, lo scrivente Ufficio ha convocato formalmente (nota prot. 17296 del 05.09.14) le Parti sociali interessate alla riunione del 10.09.14, rinviata alla data odierna, come da verbale di riunione agli atti del Ministero;
- nel corso degli incontri tenutisi, le Parti si sono confrontate in ordine alle motivazioni poste a base della procedura in oggetto, come illustrate nella citata lettera di avvio del 25.06.14, che a tal fine si intende integralmente richiamata. A causa dell'andamento economico negativo registrato nei precedenti esercizi e confermato dai risultati relativi ai primi mesi dell'anno in corso, la Società si trova nella necessità di proseguire il processo riorganizzativo della propria struttura interna - già avviato nel 2013 - mediante

interventi mirati al ridimensionamento ed alla cessazione di alcune attività, in un'ottica di contenimento dei costi e di conseguimento di una maggiore redditività. In esito all'incontro odierno, dopo ampio confronto, le Parti concordano di far fronte alla problematica occupazionale aziendale attraverso il ricorso a più misure volte a gestire gli **esuberi** - ridotti alla data odierna a complessive n. **42 unità lavorative** (di cui n. 15 lavoratori e n. 27 lavoratrici) - con le modalità di seguito specificate.

### VISTO

che, con D.M. n.81381 del 02.05.14, la Società (ex Essere e Benessere spa), in forza di accordo ministeriale del 02.09.13, ha ottenuto la concessione del trattamento di Cigs per crisi aziendale, per la durata complessiva di 12 mesi, a decorrere dal 09.09.13 e sino all'08.09.14, con riguardo alla Sede Direzionale di Segrate (MI), alla Parafarmacia di Erbusco (BS) e a n. 09 City Store di Roma Tuscolana, Livorno, Prato-Galilei, Voghera, Savona, Alba, Milano-Caroncini, Rovigo, Udine, unità produttive oggetto della pendente procedura di licenziamento collettivo.

### CONSIDERATO

l'art. 1, co. 5 legge 223/91 ss.mm.ii il quale dispone che la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi e che una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

### CONSIDERATA

la L. del 28.06.2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

### VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

### CONSIDERATI

il Decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.14 relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85, e la Circolare n. 19 dell'11.09.14.

### TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

Le Parti concordano di gestire n. 23 esuberi attraverso il ricorso al trattamento di Cig in deroga per crisi aziendale, stante la eccezionalità della situazione legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e le professionalità presenti in Azienda. e sussistendo concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva, come da piano di risanamento aziendale riassunto in premessa.

#### A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA.

1. La Società presenterà, alla Div. IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga** - *ai sensi della normativa suindicata* - con riguardo ad un numero massimo di **23 unità lavorative** (di cui n.09 lavoratori e n. 14 lavoratrici), in forza presso la Sede Direzionale di Segrate (MI) (n. 06 eccedenze), la Parafarmacia di Erbusco (BS) (n. 03 eccedenze, di cui n. 01 FT, n. 01 PT al 60% e n. 01 PT all'80%) ed ai City Store di Roma-Tuscolana (n. 02 eccedenze, di cui n. 01 PT al 50% e n. 01 PT al 45%), Livorno (n. 01 eccedenza PT al 45%),

Prato-Galilei (n. 01 eccedenza), Voghera (PV) (n. 01 eccedenza), Savona (n. 01 eccedenza PT al 50%), Alba (CN) (n. 01 eccedenza), Milano-Caroncini (n. 03 eccedenze, di cui n. 01 FT e n. 02 PT al 50%), Rovigo (n. 02 eccedenze PT al 40%) e Udine (n. 02 eccedenze, di cui n. 01 PT al 60% e n. 01 PT al 40%).

2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione stante l'infungibilità delle mansioni svolte.
3. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4. Quale strumento di gestione degli esuberi collocati in Cig, l'Azienda offrirà la possibilità di trasferimento presso altre unità produttive. Inoltre, le Parti concordano, in deroga ai criteri di legge di cui all'art. 5, co. 1 legge 223/91 ss.mm.ii., di ricorrere per i 23 esuberi in oggetto, alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori che non si opporranno potrà avvenire entro e non oltre il 31.12.14. A tali lavoratori l'Azienda erogherà incentivo all'esodo, a fronte della sottoscrizione di verbali di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., come specificato in separata intesa tra le Parti.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione - da produrre entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario di lavoro - e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a trasmettere nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva. Si precisa, altresì, che in mancanza di accentramento contributivo, la Società dovrà indicare, in sede di presentazione della citata istanza, le matricole Inps relative alle diverse unità operative interessate dal presente accordo.

## B. MOBILITA'

1. L'Azienda potrà procedere alla collocazione in mobilità, ai sensi dell'art.5, co. 1 legge 223/91 ss.mm.ii., dei restanti **19 esuberi** (di cui n. 06 lavoratori e n. 13 lavoratrici)- sulla base dei profili professionali individuati nella comunicazione del 25.06.14 - in esubero presso complessivi n. 13 City Store - già oggetto di 12 mesi di Cigs per crisi e per cessazione di attività giunti in scadenza in data 08.09.14 - di cui n. 02 dell'unità produttiva di Roma-Portuensi, n.02 di San Benedetto del Tronto, n. 02 di Prato-Valentini, n. 02 di Pistoia, n. 01 di Grosseto, n. 01 di Firenze, n. 01 di Reggio Emilia, n. 01 di Ferrara, n. 02 di Biella, n. 01 di Ivrea, n. 02 di Conegliano, n. 01 di Como e n. 01 di Legnano (MI).
2. Si precisa che i n. 19 esuberi, gestiti con le modalità del punto B.1. che precede, non possono essere oggetto di Cig in deroga, stante l'art. 2, co. 2, del citato Decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.14, in base al quale in nessun caso il trattamento di cui al co.1 può essere concesso in caso di cessazione dell'attività d'impresa o di parte della stessa.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93 in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori potrà avvenire entro e non oltre il 31.12.14. Ai lavoratori che non si opporranno sarà erogato incentivo all'esodo, a fronte della sottoscrizione di verbali di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., come specificato in separata intesa tra le Parti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 4 legge 223/91 ss.mm.ii., avviata con comunicazione del 25.06.14, anche attraverso il ricorso al trattamento di Cig in deroga come suindicato.

Letto, confermato e sottoscritto.

